

**Titolo**

Comunicazione degli atti – art. 53 CGS – principio del raggiungimento dello scopo

Descrizione

Costituisce principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all'ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o l'irregolarità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l'atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato; il che si verifica con l'avvenuta costituzione in giudizio dell'intimato, il quale oltre a formulare l'eccezione di vizio della notifica si sia spinto a svolgere considerazioni nel merito

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 59/CFA/2021-2022/D

Presidente

Torsello

Relatore

Varrone

Riferimenti normativi

art. 53, comma 5, CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0059 CFA del 17 gennaio 2022 (Sig. Filippo Di Antonio)